

Prot. n. CRP 1 2 / 2015

Torino, 14 Ottobre 2015

e.p.c.

Al Direttore generale delle risorse materiale
dei beni e servizi
Dr. De Gesu Gianfranco

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte
R o m a

Al Provveditore Piemonte e Valle d' Aosta
Dr. Luigi Pagano
T o r i n o

Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil
Polizia Penitenziaria

Oggetto: Assegnazione in via esclusiva, continuativa e onerosa di unità abitative
della Caserma Agenti. Pagamento quota arretrata.

Egregio Presidente,

in relazione a quanto in oggetto, la FP CGIL., desidera rappresentarle alcuni eventi che stanno accadendo in un noto istituto piemontese che, a nostro parere, si stanno concretizzando in vere e proprie criticità. In data 28/09/2015 presso la Casa Circondariale di Novara, è stato divulgato un avviso al personale, seguito ODS n. 749, nel quale si informava, che il personale dipendente, occupante le camere di pernottamento della Caserma Agenti, è tenuto a corrispondere una quota forfettaria mensile in base alla grandezza della camera occupata.

Fin qui, seppur con qualche dubbio, la nostra O.S. nulla ha avuto da eccepire. Purtroppo però, nel medesimo avviso, veniva intimato il personale, anche al pagamento delle somme arretrate, a partire dall'anno 2014. La FPCGIL esprime alcuni dubbi sulla legittimità, da parte della Direzione, a voler richiedere anche il pagamento "arretrato" di tale quota, relativamente a tutto il 2014.

Tale delegittimazione, a nostro parere, deriva da alcuni concetti espressi nella Circolare GDAP-0133146-2015-del-15-04-2015, ma soprattutto della precedente circolare GDAP-0367188-2014 del 28/10/2014, dalla quale, si evincono elementi oggettivi che incontrovertibilmente smentiscono ogni eventuale richiesta di onere arretrato.

Nell'anno 2014 la S.V. la Direzione Novarese, a seguito di superiori disposizioni, diede inizio alla procedura di assegnazione formale delle camere, mediante compilazione di apposito verbale controfirmato dal dipendente. Tale procedura fu interrotta poiché "in itinere" fu emanata la Circolare GDAP-0367188-2014 del 28/10/2014, nella quale, relativamente all'Istituto Novarese, decretò che le camere allora individuate erano "non assegnabili, in corso di ripristino". E' evidente che la condizione di "non assegnabilità" non solo ne bloccò il processo formale di consegna ma, per ovvie ragioni, rese anche "nulli" i provvedimenti di aggiudicazione formali fino a quel momento redatti.

A fronte di una "non assegnabilità" delle camere non può essere sostenibile neanche la tesi della c.d "occupazione di fatto". Infatti la Circolare GDAP-0133146-2015 declina ogni ipotesi di "occupazione di fatto stabilendo invece: *"la reale possibilità di concretizzare un'occupazione di fatto, cioè una presa di possesso stabile o temporanea, senza titolo, di un alloggio collettivo di servizio (rectius - in mancanza di decreto di individuazione - di una camera in caserma). Si comprenderà che un'illegittima presa di possesso in forma riservata di una camera nell'ambito della caserma, appare ontologicamente in netta contraddizione con la stessa essenza di una struttura penitenziaria presidiata. E questo, senza dover obbligatoriamente ricorrere alla natura gerarchica dell'organizzazione di tali strutture ed ai regolamenti disciplinanti in maniera stringente i comportamenti del personale, tutte aggiuntive condizioni per cui un'occupazione di fatto, riservata e non legittimata, di una camera in caserma, si ritiene di improbabile realizzazione. Si ritiene concepibile possano essersi concretizzate, invece, prese di possesso di camere in caserma ma di natura legittimata, fosse solo per acquiescenza, cioè ammesse e giustificate in base alla regolamentazione allora vigente ed alla consuetudine esistente, per cui la caserma e tutti i suoi alloggiamenti, venivano indistintamente e di fatto "concessi" in uso gratuito per ragioni strettamente afferenti al servizio. Sia l'assenza di una concessione nella forma scritta e sia l'assenza dell'elemento caratterizzante dell'uso riservato dell'unità abitativa, appaiono dirimenti circa la reale portata di quelle che si vorrebbero caratterizzare come "occupazioni di fatto".*

Vorremmo altresì evidenziare un altro aspetto importante che, certamente rappresenta al momento la criticità maggiore nell'Istituto Novarese, dato che sta ingenerando in una vera e propria "disparità di trattamento" fra diverso personale.

Come prima accennato, nell'anno 2014, per effetto dell'allora circolare GDAP-0367188-2014 del 28/10/2014 fu interrotta ogni procedura di verbalizzazione delle camere. Pertanto, di fatto, ci fu un'aliquota di personale alla quale fu formalmente verbalizzata la camera, e un'altra aliquota alla quale non fu mai redatto alcun verbale.


La richiesta odierna di voler richiedere "quote arretrate", di fatto sta penalizzando solo quell'aliquota di personale la quale formalizzò la camera nel 2014, avvantaggiando altro personale che pur avendo goduto del bene per lo stesso periodo non pagherebbe nessun arretrato poiché non ha mai di fatto controfirmato alcun verbale di assegnazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo illegittima ogni eventuale richiesta di onere arretrato al personale accasermato, confermando che ogni eventuale onere da corrispondere abbia decorrenza economica a far data da ogni assegnazione formale successiva all'ODS 749 del 28/09/2015.

Si confida nella sua più attenta e sensibile valutazione di quanto rappresentato a tutela di tutto il personale di Polizia Penitenziaria.

Si resta in attesa di un cortese celere riscontro. Distinti saluti.

**Il Coordinatore Regionale
CGIL Pol. Pen.
SCALZO Dr. Daniele**





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.



GDAP-0367188-2014

PU-GDAP-1e00-28/10/2014-0367188-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

U.I.L. – PA/PP – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

UGL Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

CISL FNS
Via dei Mille, 36 - 00185 – ROMA

CGIL FP/PP – Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

FSA - CNPP
Via degli Arcelli. C.P. 18208
00164 – ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale delle Risorse
Materiali, dei Beni e dei Servizi - Sede

Oggetto: Alloggi collettivi di servizio ex art.12 comma 3 DPR n.314/2006.

Si trasmette il prospetto di sintesi relativo agli esiti della ricognizione curata dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi in ordine all'attuazione del P.D.G. 1569 dell'11 marzo 2014.

IL VICE CAPO VICARIO

RIEPILOGO SITUAZIONE ALLOGGI COLLETTIVI AL 20 ottobre 2014

Con nota n. 256971 del 18.07.2014 e successivo sollecito n. 285416 del 20.08.2014, questa Direzione Generale chiedeva ai Provveditorati Regionali di far conoscere, in applicazione del P.D.G. n. 1569 del 11.03.2014 (divulgato con circolare n. 163610 del 08.05.2014) e sulla scorta dei decreti di individuazioni degli alloggi ex art. 12, co. 3 del D.P.R. n. 314/2006, per ciascun istituto emanati, quanto segue:

Alla data odierna risultano aver fornito riscontro (anche se non tutti in modo esaustivo, completo e coerente) tutti i provveditorati tra quelli interessati (~~escluso Napoli e Potenza che non dispongono di alloggi collettivi ai sensi del co. 3 art. 12),~~
~~tranne Milano.~~

Pertanto, a livello nazionale risultano **individuati (decretati)** quali alloggi collettivi ex art. 12 co 3 DPR 314/2006, **N. 1081** unità, come dappresso risultanti suddivise per Prap e Istituti:

DIPARTIMENTO e SEDI DI FUNZIONARIO DELEGATO DECENTRATE			TOTALE N. 136
- ROMA S.F.A.P. G. FALCONE	N. 72		ART. 12, co 3
- ROMA D.A.P. - G.O.M. - Pal. 4/A	N. 64		ART. 12, co 3
PRAP PIEMONTE-VALLE D'AOSTA			TOTALE N. 235
- C.R. ALESSANDRIA	N. 33		ART. 12, co 3
- C.R. FOSSANO	N. 08		ART. 12, co 3
- C.C. NOVARA	N. 41		ART. 12, co 3
- C.C. VERCELLI	N. 17		ART. 12, co 3
- C.R. ALBA	N. 16		ART. 12, co 3
- C.C. CUNEO	N. 25		ART. 12, co 3
- C.C. VERBANIA	N. 13		ART. 12, co 3
- SFAP VERBANIA	N. 24		ART. 12, co 3
- C.R. SALUZZO	N. 40		ART. 12, co 3
- C.C. IVREA	N. 18		ART. 12, co 3
PRAP LOMBARDIA			TOTALE N. 38
- C.C. BRESCIA	N. 16		ART. 12, co 3
- C.C. MILANO "San Vittore"	N. 22		ART. 12, co 3
PRAP TOSCANA			TOTALE N. 38
- C.C. FIRENZE Gozzini	N. 02		ART. 12, co 3
- C.C.-C.R. FIRENZE Sollicciano	N. 02		ART. 12, co 3
- C.C.-C.R. PISA	N. 34		ART. 12, co 3

PRAP LAZIO		TOTALE N. 73
- C.C.F. ROMA Rebibbia	N. 09	ART. 12, co 3
- C.C. ROMA Regina Coeli	N. 64	ART. 12, co 3
PRAP EMILIA-ROMAGNA		TOTALE N. 58
- C.C. BOLOGNA	N. 03	ART. 12, co 3
- C.C. FERRARA	N. 01	ART. 12, co 3
- C.C. PIACENZA	N. 01	ART. 12, co 3
- II.PP. REGGIO EMILIA	N. 54	ART. 12, co 3
- C.C. RAVENNA	N. 02	ART. 12, co 3
PRAP VENETO-TRENTINO e FRIULI VENEZIA-GIULIA		TOTALE N. 108
- C.C. BELLUNO	N. 06	ART. 12, co 3
- C.C. TOLMEZZO	N. 36	ART. 12, co 3
- C.C. UDINE	N. 19	ART. 12, co 3
- C.C. VERONA	N. 47	ART. 12, co 3
PRAP PUGLIA		TOTALE N. 04
- C.R. ALTAMURA	N. 01	ART. 12, co 3
- C.C.-C.R. FOGGIA	N. 03	ART. 12, co 3
PRAP LIGURIA		TOTALE N. 175
- C.R. CHIAVARI	N. 09	ART. 12, co 3
- C.C. GENOVA MARASSI	N. 69	ART. 12, co 3
- C.C. GENOVA PONTEDECIMO	N. 26	ART. 12, co 3
- C.C. IMPERIA	N. 03	ART. 12, co 3
- C.C. LA SPEZIA	N. 23	ART. 12, co 3
- C.C. SANREMO	N. 38	ART. 12, co 3
- S.F.A.P. CAIRO M.TE	N. 07	ART. 12, co 3
PRAP SICILIA		TOTALE N. 24
- C.R. AUGUSTA	N. 05	ART. 12, co 3
- S.F.A.P. CATANIA S.P. in Clarenza	N. 08	ART. 12, co 3
- C.C. PALERMO Pagliarelli	N. 11	ART. 12, co 3
PRAP SARDEGNA		TOTALE N. 01
- C.R. MAMONE	N. 01	ART. 12, co 3

PRAP CALABRIA		TOTALE N. 18
- C.R. ROSSANO	N. 18	ART. 12, co 3
PRAP UMBRIA		TOTALE N. 14
- C.R. SPOLETO	N. 14	ART. 12, co 3
PRAP MARCHE		TOTALE N. 136
- C.C. ANCONA "Montacuto"	N. 48	ART. 12, co 3
- C.C. ASCOLI PICENO	N. 39	ART. 12, co 3
- C.R. ANCONA "Barcaglione"	N. 14	ART. 12, co 3
- C.C. PESARO	N. 35	ART. 12, co 3
PRAP ABRUZZO-MOLISE		TOTALE N. 28
- C.C.-C.R. PESCARA	N. 09	ART. 12, co 3
- C.L.-C.C. VASTO	N. 19	ART. 12, co 3
PRAP CAMPANIA		TOTALE N. 03
- S.F.A.P. PORTICI	N. 03	ART. 12, co 3
TOTALE		1081

SITUAZIONE DETTAGLIO SINGOLO PRAP

PRAP MARCHE	TOTALE N.	101
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. ANCONA "Montacuto" N. 48 <li style="padding-left: 20px;">Tutte assegnate <li style="padding-left: 20px;">quota mensile minima 19,42 <li style="padding-left: 20px;">quota mensile minima 41,82 <li style="padding-left: 20px;">Non risultano arretrati 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. ASCOLI PICENO N. 39 <li style="padding-left: 20px;">N. 32 assegnate <li style="padding-left: 20px;">quota mensile minima 19,42 <li style="padding-left: 20px;">quota mensile minima 20,91 <li style="padding-left: 20px;">Non risultano arretrati 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.R. ANCONA "Barcaglione" N. 14 <li style="padding-left: 20px;">Assegnate n. 3 <li style="padding-left: 20px;">quota mensile euro 40,41 <li style="padding-left: 20px;">Non risultano arretrati 		ART. 12, co 3
PRAP LIGURIA	TOTALE N.	168
<ul style="list-style-type: none"> - C.R. CHIAVARI N. 09 <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A2, mq. 26 con quota mensile euro 76,10 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A3 mq. 26 con quota mensile euro 76,10 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A4 mq. 27 con quota mensile euro 78,45 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A5 mq. 25 con quota mensile euro 73,75 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A6 mq. 32 con quota mensile euro 90,20 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A7 mq. 26 con quota mensile euro 76,10 libera <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A8 mq. 27 con quota mensile euro 78,45 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A9 mq. 28 con quota mensile euro 80,80 assegnata <li style="padding-left: 20px;">Alloggio A10 mq. 28 con quota mensile euro 80,80 libera <li style="padding-left: 20px;">Arretrati non comunicati 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. GENOVA MARASSI N. 69 <li style="padding-left: 20px;">Non assegnati 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. GENOVA PONTEDECIMO N. 26 <li style="padding-left: 20px;">Tutte assegnate dal 11.05.2014 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 17,60 con quota mensile euro 41,22 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 18,72 con quota mensile euro 42,89 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 18,77 con quota mensile euro 42,97 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 23,05 con quota mensile euro 49,34 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 23,41 con quota mensile euro 49,88 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 23,87 con quota mensile euro 50,57 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 25,84 con quota mensile euro 53,50 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 28,18 con quota mensile euro 57,00 <li style="padding-left: 20px;">Tipo da mq. 36,09 con quota mensile euro 68,77 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. IMPERIA N. 03 <li style="padding-left: 20px;">Dati non pervenuti 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. LA SPEZIA N. 23 <li style="padding-left: 20px;">Dati non pervenuti 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - C.C. SANREMO N. 38 <li style="padding-left: 20px;">Tutte assegnate dal 02.01.2014 di cui n. 17 mq. 15,176 con quota mensile euro 37,62 <li style="padding-left: 20px;">e n. 21 di mq. 29,4 con quota mensile euro 58,81 		ART. 12, co 3
<ul style="list-style-type: none"> - S.F.A.P. CAIRO M.TE N. 07 <li style="padding-left: 20px;">Tutti assegnati <li style="padding-left: 20px;">Quota mensile minima euro 59,12 per mq. 16,71 <li style="padding-left: 20px;">Quota mensile massima euro 84,97 per mq. 26,50 		ART. 12, co 3

PRAP ABRUZZO-MOLISE		TOTALE N. 28
- C.C.-C.R. PESCARA	N. 09	ART. 12, co 3
N.2 assegnate quota mensile euro 37,50 Non risultano arretrati		
- C.L.-C.C. VASTO	N. 19	ART. 12, co 3
Tutte assegnate quota mensile minima euro 35,86 quota mensile massima euro 56,72 Non risultano arretrati		
PRAP UMBRIA		TOTALE N. 14
- C.R. SPOLETO	N. 14	ART. 12, co 3
Tutte assegnate *quota ancora da determinare		
PRAP CALABRIA		TOTALE N. 18
- C.R. ROSSANO	N. 18	ART. 12, co 3
Non assegnate		
PRAP SARDEGNA		TOTALE N. 01
- C.R. MAMONE	N. 01	ART. 12, co 3
Assegnato * quota non determinata		
PRAP SICILIA		TOTALE N. 24
- C.R. AUGUSTA	N. 05	ART. 12, co 3
Tutti assegnati Quota mensile minima 16,32 Quota mensile massima 32,64 Arretrati complessivi dal 27.12.2013 per totale euro 811,66		
- S.FA.P. CATANIA S.P. in Clarenza	N. 08	ART. 12, co 3
N. 7 assegnate Quota mensile minima 26,87 Quota mensile massima 40,28 Arretrati complessivi dal 30.07.2013 per totale euro 4.398,62		
- C.C. PALERMO Pagliarelli	N. 11	ART. 12, co 3
Tutti assegnati con quota mensile euro 44,81 Non risultano arretrati.		
PRAP LAZIO		TOTALE N. 73
- C.C.F. ROMA Rebibbia	N. 09	ART. 12, co 3
Non assegnate Quota mensile minima euro 63,50 Quota mensile massima euro 88,20 Non risultano arretrati		
- C.C. ROMA Regina Coeli	N. 64	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		

PRAP EMILIA-ROMAGNA		TOTALE N. 60
- C.C. BOLOGNA	N. 03	ART. 12, co 3
N. 1 assegnato quota giornaliera euro 2,84 Non risultano arretrati.		
- C.C. FERRARA	N. 01	ART. 12, co 3
Non assegnato		
- C.C. PIACENZA	N. 01	ART. 12, co 3
Assegnato mq. 16 con quota mensile 44,21 Non risultano arretrati.		
- II.PP. REGGIO EMILIA	N. 54	ART. 12, co 3
N. 3 assegnati, di mq. 15 con quota mensile 77,47 Non risultano arretrati.		
- C.C. RAVENNA	N. 02	ART. 12, co 3
Non assegnate da mq. 19 e 22 Quota da determinare		
PRAP TOSCANA		TOTALE N. 38
- C.C. FIRENZE Gozzini	N. 02	ART. 12, co 3
Tutte assegnate - dati non pervenuti		
- C.C.-C.R. FIRENZE Sollicciano	N. 02	ART. 12, co 3
Assegnate		
- C.C.-C.R. PISA	N. 34	ART. 12, co 3
N. 31 assegnati Di cui n. 4 da mq. 15,5 e le restanti da mq. 19,5 Quota mensile non comunicata		
PRAP PIEMONTE-VALLE D'AOSTA		TOTALE N. 235
- C.R. ALESSANDRIA	N. 33	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- C.R. FOSSANO	N. 08	ART. 12, co 3
Non risultano assegnazioni formali - in corso verifica documentale Quota mensile minima euro 37,35 per mq. 15 Quota mensile massima euro 43,31 per mq. 25		
- C.C. NOVARA	N. 41	ART. 12, co 3
Non assegnabili - in corso ripristino -		
- C.C. VERCELLI	N. 17	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- C.R. ALBA	N. 16	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- C.C. CUNEO	N. 25	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- C.C. VERBANIA	N. 13	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- SFAP VERBANIA	N. 24	ART. 12, co 3
N. 2 assegnate Quota mensile minima euro 43,20 Quota mensile massima euro 56,10 Risultano contabilizzati complessivi arretrati dal 01.04.2014 al 10.07.2014 per un totale di euro 547,34		
- C.R. SALUZZO	N. 40	ART. 12, co 3
Non risultano assegnate Quota mensile minima euro 38,84 per mq. 15,75 Quota mensile massima euro 67,15 per mq. 34,50		
- C.C. IVREA	N. 18	ART. 12, co 3
<u>Tutti assegnati</u>		

Quota mensile minima euro 17,88 per stanza singola
Quota mensile massima euro 62,58 per stanza tripla

NOTA: Presso la C.C. di Aosta Brissogne risultano assegnate ma senza decreto poichè mai comunicate al monitoraggio. In corso nota interlocutoria per emanazione decreto.

PRAP VENETO-TRENTINO e FRIULI VENEZIA-GIULIA		TOTALE N. 108
- C.C. BELLUNO	N. 06	ART. 12, co 3
Alcuna comunicazione pervenuta		
- C.C. TOLMEZZO	N. 36	ART. 12, co 3
Tutti assegnati		
Quota minima mensile per mq. 15,52 pari a euro 38,12		
Quota massima mensile per mq. 28,89 pari a euro 58,05		
Risultano contabilizzati arretrati complessivi dal 01.01.2014 al 30.06.2014 per un totale di euro 4.559,85		
- C.C. UDINE	N. 19	ART. 12, co 3
N. 16 assegnati		
Quota minima mensile per mq. 17,40 pari a euro 40,93		
Quota massima mensile per mq. 36 pari a euro 68,64		
Risultano contabilizzati arretrati dal 23.07.2008 per euro 40,93		
- C.C. VERONA	N. 47	ART. 12, co 3
N. 44 assegnati		
Quota minima giornaliera per mq. 15,28 pari a euro 1,26		
Quota massima giornaliera per mq. 38,46 pari a euro 2,41		
PRAP CAMPANIA		TOTALE N. 03
- S.F.A.P. PORTICI	N. 03	ART. 12, co 3
Non assegnati.		
Mq. 20 con quota mensile di euro 44,07		
Mq. 33 con quota mensile di euro 61,28		
Mq. 41 con quota mensile di euro 72,33		
PRAP PUGLIA		TOTALE N. 04
- C.R. ALTAMURA	N. 01	ART. 12, co 3
Non assegnata		
- C.C.-C.R. FOGGIA	N. 03	ART. 12, co 3
Alloggio n. 119, di 18,80 mq con quota mensile di Euro 43,31 assegnato		
Arretrato 717,12 da maggio 2012		
Alloggio n. 122, di 18,80 mq con quota mensile di Euro 43,31 libero		
Arretrato 76,93 da maggio 2012		
Alloggio n. 1, di mq. 92,275 con quota mensile di Euro 85,03		
Arretrato 1.158,45 da maggio 2012		
PRAP LOMBARDIA		TOTALE N. 38
- C.C. BRESCIA	N. 16	ART. 12, co 3
Non risultano comunicazioni		
- C.C. MILANO "San Vittore"	N. 22	ART. 12, co 3
Non risultano assegnati. Quote mensili forfettarie		
Non comunicate.		



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Roma,

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.

LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
e Scuole di Formazione e Aggiornamento

LORO SEDI

E, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

**OGGETTO: P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 recante: "Criteri di determinazione degli oneri occupazionali" ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.
Alloggi collettivi di servizio (art. 12, c.3).**

PREMESSA

Si procede a declinare ulteriori precisazioni e linee guida relativamente all'argomento evidenziato in oggetto, con la metodica di fornire periodici orientamenti rispetto alle perplessità di volta in volta emergenti e con l'obiettivo di assicurare la massima uniformità attuativa della regolamentazione in oggetto evidenziata.



100

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

§ 1 *Termine per il 1° inserimento dei dati nell'applicativo "Alloggi".*

Nel richiamare la comunicazione circa la recente entrata in funzione sul sistema SIGP1 dell'applicativo informatico dedicato agli alloggi demaniali e di servizio¹, si comunica che per la giornata di martedì 12 maggio 2015 è fissata la prima rilevazione ufficiale della reportistica degli alloggi demaniali e di servizio, secondo gli inserimenti che saranno stati effettuati sullo specifico applicativo in ambito SIGP1. Pertanto, **entro e non oltre la giornata di lunedì 11 maggio**, i preposti individuati in base all'organizzazione che le singole sedi avranno nel frattempo appositamente stabilito, dovranno alimentare l'applicativo con tutti i dati pertinenti e dallo stesso richiesti. Come già avuto modo di precisare in precedenti occasioni, si sottolinea l'importanza dell'applicativo in argomento, poiché ideato e configurato quale reale supporto e strumento di gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione con specifico riferimento agli alloggi demaniali e di servizio. Il suo corretto impiego, oltre a fornire utile reportistica per l'analisi ed il controllo della menzionata specifica gestione, consentirà di adempiere fedelmente a quanto previsto dalla legislazione sulla trasparenza, il tutto con presumibile rilevante risparmio di tempo e risorse riguardo alle precedenti periodiche attività di ricognizione.

§ 2 *Oneri occupazionali arretrati e l'eventualità di "un'occupazione di fatto".*

Con la nota n. 67189 del 25.02.2015, è stato ribadito che l'applicazione retroattiva del P.D.G. 11 marzo 2014 e, quindi, la contabilizzazione di eventuali arretrati per l'uso temporaneo ed esclusivo degli alloggi collettivi di servizio, dovrebbe disporsi solo in presenza di inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria formalizzazione di atti di assegnazione in uso, a titolo esclusivo ed oneroso². Ciò, sul presupposto che non si possa procedere alla richiesta di arretrati allorquando la natura onerosa della concessione non sia stata palesata, ovvero formalizzata all'utente³.

A tal proposito, di recente, sono stati sollevati specifici ulteriori quesiti, con particolare riferimento ad eventuali ritenute ipotesi di "occupazione di fatto" degli alloggi collettivi di servizio risalenti a periodi pregressi sia al PDG del marzo 2014, sia al PGD del giugno 2013. Ritenute "occupazioni di fatto" le quali, secondo

¹ (cfr. nota GDAP prot. n. 104156 del 23/03/2015)

² (formalizzazione ritenuta più probabile solo a seguito dell'emanazione del precedente PDG del 18 giugno 2013).

³ (Diversamente, i tempi con cui siano stati poi individuati i criteri per la determinazione degli oneri accessori di occupazione -mediante il P.D.G. del marzo 2014 - non inciderebbero sulla retroattività).



Bo

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

l'assunto sostenuto anche da qualche organo esterno di controllo, sostanzierebbero il fondamento per la richiesta di "oneri accessori" arretrati.

La questione non è puramente concettuale ed esige la preliminare valutazione di almeno due determinanti fattori.

- a. Innanzitutto, il riferimento alla definizione propria di "alloggio collettivo di servizio".

Il D.P.R. 314/2006 (Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio), all'art. 12, c.3, prevede che tali siano quelle "camere con bagno" individuate dal Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi presso le strutture dell'Amministrazione Penitenziaria, il cui utilizzo importa una quota forfettaria giornaliera, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio, determinata dal medesimo Direttore Generale (art. 12, c.4, citato D.P.R.). Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria⁴, con P.C.D. del 18/12/2013, ha ulteriormente precisato che gli alloggi collettivi di servizio di cui al comma 3 dell'art. 12, sono quelle unità abitative dotate di bagno, individuate come da Regolamento che, "non comprendono le camere di pernottamento delle caserme agenti anche se dotate di bagno", le quali ultime, favorendo la permanenza del personale presso gli istituti e rispondendo a finalità istituzionali, "non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo". Orbene, in considerazione di tali precise caratterizzazioni degli alloggi collettivi di servizio, prima dei decreti per la loro individuazione ad opera di questa Direzione Generale⁵, si ritiene che non si sarebbe potuto oggettivare nell'ambito delle singole strutture penitenziarie una differenziazione tra camere di pernottamento senza corresponsione di alcun onere e camere ad uso esclusivo e perciò onerose (per l'appunto gli alloggi collettivi di servizio).

- b. In secondo luogo, la reale possibilità di concretizzare un'occupazione di fatto, cioè una presa di possesso stabile o temporanea, senza titolo, di un alloggio collettivo di servizio (rectius – in mancanza di decreto di individuazione - di una camera in caserma).

Si comprenderà che un'illegittima presa di possesso in forma riservata di una camera nell'ambito della caserma, appare ontologicamente in netta contraddizione con la stessa essenza di una struttura penitenziaria presidiata. E questo, senza dover obbligatoriamente ricorrere alla natura gerarchica dell'organizzazione di tali strutture ed ai regolamenti disciplinanti in maniera

⁴ (a seguito di una direttiva dell'allora Sig. Ministro della Giustizia)

⁵ (decreti emanati dietro specifiche richieste formulate dalle singole strutture penitenziarie in base alle rispettive esigenze).



Bo

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

stringente i comportamenti del personale, tutte aggiuntive condizioni per cui un'occupazione di fatto, riservata e non legittimata, di una camera in caserma, si ritiene di improbabile realizzazione.

Si ritiene concepibile possano essersi concretizzate, invece, prese di possesso di camere in caserma ma di natura legittimata, fosse solo per acquiescenza, cioè ammesse e giustificate in base alla regolamentazione allora vigente ed alla consuetudine esistente, per cui la caserma e tutti i suoi alloggiamenti, venivano indistintamente e di fatto "concessi" in uso gratuito per ragioni strettamente afferenti al servizio. Sia l'assenza di una concessione nella forma scritta e sia l'assenza dell'elemento caratterizzante dell'uso riservato dell'unità abitativa, appaiono dirimenti circa la reale portata di quelle che si vorrebbero caratterizzare come "occupazioni di fatto".

La combinazione dei due fattori appena sopra evidenziati, conduce a ritenere improbabile l'assunto per cui, in presenza di "occupazioni" di unità abitative non formalizzate e preesistenti al P.D.G. con cui sono stati determinati i criteri di calcolo degli oneri forfettari accessori, possano quantificarsi richieste di arretrati. Il personale che eventualmente all'epoca ha preso possesso di camere in caserma, lo ha fatto nella convinzione dell'esistenza di un tacito ed automatico rapporto di concessione gratuita e con il silenzio-assenso delle autorità responsabili della gestione, anche quest'ultime, ovviamente, convinte di tale gratuità in ragione delle finalità connesse al servizio e della consuetudine per tali motivi esistente. Ciò, soprattutto in mancanza di quegli attesi e differenti provvedimenti che, da una parte operassero una distinzione degli alloggi in caserma individuandone quelli "collettivi di servizio" secondo l'art. 12 del Regolamento e, dall'altra, determinassero i criteri per il calcolo degli oneri accessori forfettari dovuti in caso di concessione in uso riservato di alloggi collettivi di servizio. Si ritiene che la mancanza di declinazione del concetto di uso riservato, così come definito dal PCD del dicembre 2013, svuotò sino all'insussistenza la stessa portata delle ritenute "occupazioni di fatto", non essendo mai intervenuta con esse una formale soluzione di continuità della piena disponibilità delle unità abitative da parte dell'Amministrazione. E, d'altronde, non si ritiene sarebbe stato possibile concepire una concessione di fatto per un uso di tipo riservato e, quindi, oneroso, in ossequio al principio generale secondo cui la manifestazione della Pubblica Amministrazione non può derivare per implicito o per fatti concludenti, ma deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge⁶. Per cui in assenza di forma scritta il "patto" sarebbe da intendersi nullo.

In sostanza, prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di

⁶ (Cass. n. 6406 e 21138, rispettivamente del 30/06/1998 e 04/11/2004)-



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione delle camere in caserma fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità.

§ 3 Modalità di versamento degli oneri accessori.

Con le linee guida applicative del P.D.G. 11/03/014, allegate alla nota GDAP n. 0163610 del 08/05/2014, è stata definita la preferenza per il sistema di versamento degli oneri accessori⁷ che prevede il bonifico a carico dello stesso assegnatario dell'alloggio collettivo di servizio. La preferenza per tale sistema, alternativo a quello della possibile riscossione degli oneri tramite il servizio di cassa interno all'Istituto, si giustifica al fine di ridurre i rischi di commistioni, non consentite, con la contabilità dei fondi di bilancio e del fondo detenuti, in particolare misura riguardo agli Istituti di medio o grandi dimensioni.⁸ Allo scopo, comunque, di arrecare minor disagio agli assegnatari degli alloggi collettivi di servizio, tenuto conto ovviamente della durata complessiva di ogni singola concessione in uso riservato, potranno prevedersi, anche su specifica richiesta dei medesimi interessati, periodicità di versamento più diluite, del tipo bimestrale o trimestrale, considerato oltretutto che l'ammontare medio mensile *pro-capite* degli oneri accessori risulta di modesta entità.

§ 4 Tipologia e posti letto degli alloggi collettivi di servizio.

Già si ha avuto modo di precisare che la decretazione per l'individuazione degli alloggi collettivi di servizio, operata su richiesta di ogni singola sede, risponde all'esigenza di determinare preventivamente quegli alloggi che, in quanto disponibili ed in possesso delle idonee caratteristiche ("munite di bagno"), siano abilitati per la potenziale assegnazione onerosa a favore del personale che ne faccia richiesta per "l'uso esclusivo e continuativo"⁹. I criteri per la quantificazione degli oneri accessori come determinati con il P.D.G. del marzo 2014, nonché la relativa

⁷ (Quota forfettaria mensile degli "oneri accessori", riferibili al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti ed eventuale (solo ove presente) servizio di pulizie in camera).

⁸ (A fronte di numerosi alloggi di servizio decretati ed eventualmente assegnati, maggiore sarebbe l'ammontare degli oneri accessori da riscuotere, con risvolti non solo sul carico di lavoro dell'addetto al servizio cassa ma anche in termini di prevenzione rispetto a disordini di natura contabile).

⁹ (Se presupposto assoluto per la concessione in uso oneroso – come gratuito- è l'agibilità in senso stretto dell'alloggio, si precisa che i riferimenti ai requisiti della Tab. A, di cui all'art.15, c. 3 dell'A.Q.N. 2002-2005, concernono non gli alloggi di cui al c. 3, art. 12 D.P.R. 314/2006, bensì gli alloggi di servizio per il personale di polizia penitenziaria in servizio di missione, ancorché sia previsto che l'Amministrazione proceda ad un progressivo adeguamento delle proprie strutture).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

scheda fac-simile applicativa per il calcolo complessivo¹⁰, si riferiscono esclusivamente all'entità "alloggio", di ogni singolo alloggio, in base alla sua conformazione dimensionale e indipendentemente dal numero di posti letto in esso eventualmente presenti. Ciò significa che in ipotesi di più occupanti, in via riservata, di un medesimo alloggio collettivo di servizio, gli oneri accessori complessivi relativi a quell'alloggio e calcolati nell'applicazione dei criteri come previsti dal P.D.G., potranno essere egualmente divisi tra gli occupanti. Di converso, potranno essere concessi in uso riservato ad un unico occupante alloggi collettivi di servizio predisposti con più di un posto letto e, in tale ipotesi, gli oneri accessori afferenti a quel tipo di alloggio saranno tutti a carico del suo unico occupante. Nelle ipotesi in cui ricorrano tali casi, per ovvii motivi collegati all'esatta e completa formalizzazione degli atti, si dispone di sottoporre ad espressa accettazione del richiedente la concessione in uso riservato di un alloggio con più di un posto letto (entro il limite di 4, come si dirà appresso), con evidenziazione degli oneri accessori corrispondenti all'uso di tale tipologia di alloggio.

Si ritiene, comunque, quanto mai opportuno, soprattutto per motivi funzionali connessi all'ottimizzazione degli spazi, limitare ai soli casi di indisponibilità di differenti alloggi collettivi di servizio la concessione, ad un solo richiedente, di alloggi collettivi con più di un posto letto e, comunque, entro il limite massimo di 4 (quattro) posti letto. Si ritiene, infatti che le unità abitative (camere) con più di 4 posti letto, seppure dotate di bagno, proprio per le finalità sottese nell'atto di indirizzo del Capo Dipartimento, non possano essere individuate come alloggi collettivi di servizio. Nell'eventualità siano stati richiesti decreti di individuazione di alloggi collettivi di servizio con più di 4 posti letto, si dispone di procedere a richiedere la revoca di tali specifici atti di decretazione.

§ 5 Funzione degli alloggi di servizio.

Si ritiene non revocabile in dubbio la specifica finalità a cui sia demandato l'uso degli alloggi di servizio intesi in senso generale.¹¹

L'uso proprio di tutte le tipologie di alloggi, sarebbe a dire l'uso abitativo, si manifesta come lo strumento mediante il quale l'Amministrazione persegue una serie di obiettivi e per mezzo del quale giustifica la disponibilità di questa fetta di

¹⁰ (La scheda è stata inviata a suo tempo unitamente alle Linee guida esplicative del P.D.G. 11 marzo 2014).

¹¹ (Alloggi in concessione gratuita per motivi di servizio e di sicurezza, alloggi in concessione onerosa, unità abitative e alloggi collettivi di servizio, rispettivamente previsti dagli artt. 2, 4, 6 e 12 del D.P.R. 314/2006).



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

patrimonio immobiliare di proprietà del Demanio. Ecco il motivo, quindi, per il quale non potranno essere concessi alloggi, di qualunque tipo essi siano, se non per uso abitativo, così come utilizzazioni anche solo di fatto differenti dovranno condurre alla revoca delle concessioni rilasciate. Una diversa gestione finirebbe per inficiare clamorosamente gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione, oltre che tradire palesemente lo spirito di cui è intrisa tutta la normativa in materia.¹²

Il Direttore Generale
Gianfranco De Gesu

¹² (Si rammenta che l'art. 3 del Regolamento prevede che persino gli alloggi di servizio in concessione gratuita di cui al precedente art. 2, qualora non utilizzati entro tre mesi, siano messi al bando per la concessione onerosa a favore del personale interessato. Ed un loro eventuale uso improprio, cioè per finalità non abitative, equivarrebbe ad un mancato uso. Solo per tale interpretazione passa il raggiungimento dei due obiettivi, tra loro alternativi: impiego dell'immobile per le finalità proprie, oppure il suo impiego fruttuoso per l'Erario).



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
CASA CIRCONDARIALE DI NOVARA

Uso degli alloggi
collettivi di servizio
(Caserma)

Ordine di Servizio n. 749 del 28 Settembre 2015

Oggetto: Alloggi collettivi Caserma Casa Circondariale di Novara. Destinazione d'uso. Approvazione e modalità di pagamento della quota forfettaria da rimborsare.

Il Direttore

- VISTO** Il D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314: *“Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria” (art. 12, commi 1 e 3);*
- VISTO** il P.D.G. n. 1569 dell'11 marzo 2014 recante: *“ Criteri di determinazione degli oneri occupazionali delle unità abitative di servizio”*, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314, unitamente alle note n. 0162907 dell'8 maggio 2014 e n. 179260 del 21 maggio 2014 della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
- ATTESA** la necessità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 314/2006, di determinare, sulla base delle suddette direttive, la quota forfettaria che il personale che usufruisce dell'alloggio collettivo presso la Caserma della Casa Circondariale di Novara deve corrispondere quale corrispettivo dei servizi collegati per il normale uso dell'alloggio;
- VISTO** il Decreto emesso dal Direttore Generale delle Risorse Materiali dei beni e dei Servizi emesso in data 8 maggio 2014 che per la Casa Circondariale di Novara **decretava n. 41 unità abitative concedibili al personale in via esclusiva e continuativa a titolo oneroso;**
- VISTA** la comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del Dipartimento, con nota n. 0317823 del 24 settembre 2015, che invitava la direzione ad impartire le dovute disposizioni affinché gli occupanti provvedano al pagamento degli oneri occupazionali, a decorrere dalla data di effettivo godimento del bene;
- VISTO** quanto già era stato disposto con Ordine di Servizio n. 725 del 13 ottobre 2014, sospeso nella decorrenza proprio in attesa di ricevere determinazioni dai Superiori Uffici;

Dispone

Art. 1 - Le stanze della caserma destinate all'alloggio collettivo sono di due tipi:

- A. camera doppia: composta di tre locali per un totale di mq. 27,73 =**
- B. camera singola: composta di due locali: per un totale di mq. 13,48 =**

Art. 2 - Le stanze della caserma destinate all'alloggio collettivo sono assegnate per periodi computati a giorni, come da **verbale** che si allega al presente Ordine di Servizio. L'assegnatario ha l'obbligo, entro le ore 14.00, del giorno successivo a quello della scadenza della concessione, di lasciare libera la camera da ogni cosa di sua proprietà. In caso contrario sarà tenuto a corrispondere la quota forfettaria giornaliera. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di ottenere comunque il rilascio dell'alloggio, secondo le norme vigenti.

Art. 3 - La quota forfettaria, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso degli alloggi collettivi sarà applicata a **decorrere dalla data di effettivo godimento del bene come da verbale di assegnazione.**

La quota forfettaria sarà aggiornata ogni anno solare (1° gennaio), in misura pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 4 - Per ogni camera concessa in uso presso la Caserma di questo Istituto, nel rispetto della Tabella di Calcolo degli oneri accessori inviata dal DAP con nota n. 0138998 del 20 aprile 2015, sono approvate le quote forfettarie da rimborsare come indicate nel seguente prospetto:

Le quote sono comprensive delle utenze fisse (acqua, combustibili ed energia elettrica e tariffa urbana rifiuti, fatta eccezione per il servizio pulizie)	CAMERA SINGOLA		CAMERA DOPPIA	
	Mq.	13,48	mq.	27,73
Quota forfettaria mensile	€ 34,40		€ 55,20	
Quota forfettaria giornaliera	€ 1,15		€ 1,84	

Il presente Ordine di Servizio, unitamente allo schema di verbale allegato, viene notificato al Responsabile della Caserma perché provveda **con urgenza e diligenza** ad effettuare quanto in esso prescritto.

Una copia viene notificata al Comandante e Vice Comandante di Reparto; al Capo Area Contabile; alla Segreteria.

Una copia viene trasmessa alle OO.SS. di entrambi i Comparti; ed una copia affissa in bacheca.


Il Direttore
Dott.ssa Rosalia Marino



Verbale assegnazione unità abitativa caserma

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____

TRA

- _____
nella sua qualità di Responsabile della caserma della Casa Circondariale di Novara (*d'ora in poi Responsabile*);

E

- _____
in servizio presso questo istituto (*d'ora in poi Assegnatario*);

VISTO:

- **l'Ordine di Servizio n. 749 del 28 Settembre 2015 che stabilisce:**
 - la tipologia delle stanze della caserma "Pierpaolo Ghedini" destinate all'alloggio collettivo;
 - le modalità di assegnazione;
 - la quota forfettaria in vigore dalla data di effettivo godimento del bene

CONSIDERATO:

- che è disponibile la stanza ⁽¹⁾ n. _____, del Piano _____ ad uso ⁽²⁾ _____
previa verifica e constatazione dello stato d'uso dei locali, degli impianti e del materiale mobile;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il Responsabile consegna e l'Assegnatario dichiara di accettare la stanza in premessa composta dai locali, dagli impianti e dal materiale mobile nello stato d'uso in cui si trovano come di seguito elencati:

A) Locali e impianti

	Stanza	Denominazione	Descrizione	Stato d'uso	Note	
LOCALI	CAMERA	Pavimento				
		Tinteggiatura				
		Infissi esterni				
		Porta ingresso da corridoio				
		Porta del bagno				
	BAGNO	Pavimento				
		Tinteggiatura				
Piastrelle rivestimento						
Infissi esterni						

¹ Indicare il numero della stanza in LETTERE

² Indicare la metratura (se SINGOLA o DOPPIA)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
CASA CIRCONDARIALE DI NOVARA

VERBALE
Assegnazione onerosa
unità abitativa
caserma

IMPIANTI		Elettrico		funzion ante	
		Televisivo telefonico			

B) MATERIALE MOBILE

	Stanza	Quantità n. ³	Denominazione	Descrizione	Stato d'uso	Note	
MATERIALI MOBILI D'ARREDO	CAMERA		Letto				
			Comodino				
			Rete				
			Tavolo				
			Lampada tavolo				
			Attaccapanni				
			Armadio				
			Sedia				
			Supporto t.v.				
			Cestino				
			Scala				
			Televisore				
			Copri materasso				
			Copriletto				
			Materasso				
			Cuscino				
		BAGNO		lavandino			
				WC			
				box doccia			
					Mobile specchio 2 ante		
					Scopino		
					Porta rotolo		
					Porta sapone		
					Mobile bagno con scarpiera		

ANNOTAZIONI

³ Se la stanza è ad uso DOPPIA indicare TUTTI gli arredi presenti (es. n. 2 letti, n. 2 comodini ecc.)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
CASA CIRCONDARIALE DI NOVARA

VERBALE
Assegnazione onerosa
unità abitativa
caserma

L'ASSEGNATARIO dichiara di ricevere:

- n. _____ delle copie chiavi d'ingresso alla stanza;
- n. _____ delle copie chiavi della porta del bagno;
- copia del regolamento di uso della camera;
- copia dell'Ordine di Servizio che determina la quota forfettaria da rimborsare e le modalità di versamento della stessa.

L'ASSEGNATARIO si impegna:

- a rispettare le disposizioni dell'Amministrazione Penitenziaria e della Direzione della Casa Circondariale di Novara in merito agli alloggi collettivi di servizio;
- a conservare quanto ricevuto in buono stato consapevole che gli sarà addebitato il risarcimento di eventuali danni che fossero rilevati;
- ad effettuare il regolare pagamento della quota forfettaria prevista con le modalità sotto indicate:

Modalità	A favore di	Conto	Causale
Bonifico bancario o postale	Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione Novara	IT77H0100003245113011353003	Casa Circondariale Novara – quota alloggio di servizio
Bollettino postale		1289	Da versare capo 11 – capitolo 3530 – art. 3 – C.C. Novara quota alloggio di servizio
Specificare mese ed anno			
Copia del bonifico o della ricevuta di versamento della quietanza deve essere consegnata all'area contabile			

Il presente verbale viene redatto in **UNO** originale che resta depositato agli atti del Responsabile.

Copia all'assegnatario ed all'area contabile – ufficio del materiale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

L'ASSEGNATARIO